



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ISEE

ARTICOLO 1

(Riferimenti normativi)

1. Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:
 - articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate;
 - articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;
 - direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/200 n. 445;

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'accertamento)

1. L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, altri), la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità dell'ente locale (contributi sociali, tariffe servizi socio-assistenziali ed educativi, ecc...).
2. Vengono altresì sottoposte a controllo le attestazioni ISEE rilasciate da enti diversi (Caf, patronati, ecc...) attraverso l'incrocio con le banche dati della P.A., dell'INPS e se necessario con l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

ARTICOLO 3

(Finalità)

1. Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.

ARTICOLO 4

(Tipologia degli accertamenti)

1. Gli accertamenti si distinguono:
 - A) Con riferimento alla prestazione richiesta in:

- Temporali e generalizzati**, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione agevolata e la data di presentazione della dichiarazione (rispetto della data di scadenza di presentazione posta come limite per presentare le richieste).
- B) Con riferimento ai destinatari in:
- Generalizzati**, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
 - A campione**, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata;
 - Puntuali**, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
- C) Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
- Preventivi**, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
 - Successivi**, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
- D) Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
- Diretti**, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'Amministrazione certificante tramite accesso diretto alle informazioni detenute dalla P.A. (SIATEL, SISTER, ecc...) affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - Documentali**, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
2. Gli accertamenti hanno per oggetto:
- dati anagrafici
 - dati e notizie personali
 - dati economici, finanziari e patrimoniali.

ARTICOLO 5

(Determinazione della metodologia di accertamento)

1. Gli accertamenti temporali sono eseguiti in tutti i casi per la verifica del rispetto della data di scadenza per la presentazione stabilita dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli accertamenti effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento puntuale.
3. Gli accertamenti puntuali sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino “ragionevoli dubbi” sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, come meglio specificato al successivo articolo 6. All'accertamento puntuale è eventualmente connesso l'accertamento documentale.
4. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza. Nella fattispecie il nucleo familiare verrà individuato secondo i seguenti criteri:
 - ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
 - fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 nr. 223 e successive modifiche ed integrazioni (“insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”);
 - i soggetti a carico ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia, fanno parte dello stesso nucleo familiare;

- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Si rinvia altresì alle norme del D.P.C.M. 07.05.1999 nr. 221 come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2011 nr. 242 e da ogni successiva modifica od integrazione alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

- soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- minori non conviventi con i genitori in affidamento presso terzi;
- soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

ARTICOLO 6 **(Controlli)**

1. L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE sarà effettuata dall'ufficio al quale pervengono, nell'ambito delle richieste per ciascuna agevolazione come segue:

- controlli su tutte le dichiarazioni per verificare il rispetto della presentazione della dichiarazione entro la data di scadenza prevista per la prestazione per la quale viene presentata;
- controlli a campione con modalità di estrazione casuale su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il **20** % di quelle presentate da effettuare secondo le modalità che verranno indicate dall'ufficio interessato mediante determinazione del responsabile del settore;
- controlli su tutte le dichiarazioni il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE è pari a zero con conseguente invio alla Guardia di Finanza;
- controlli puntuali e mirati sulle singole Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, risultanti da elementi pervenuti a conoscenza dell'Ufficio;
- controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarato, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o le necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo, desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune.

ARTICOLO 7 **(Irregolarità e/o omissioni)**

1. L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità (errori materiali di modesta entità) e, conseguentemente, deve essere verificata:

- l'evidenza delle irregolarità o della omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione od il complemento della dichiarazione.

Conseguentemente si provvede a:

- sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la presentazione sociale agevolata;
 - richiedere di regolarizzare o completare la dichiarazione al soggetto interessato.
2. Tale attività è svolta dall'Ufficio nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed ISEE.
 3. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici.

ARTICOLO 8

(Documentazione probatoria ed integrativa)

1. L'Ufficio ricevente, nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle attestazioni ISEE e delle dichiarazioni sostitutive, può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati.
2. Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
3. L'Ufficio potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, ecc.
4. L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati, ai sensi della normativa vigente.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di attivare al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS ed in Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 9

(Procedimento per il controllo delle Dichiarazioni sostitutive Isee)

1. L'Ufficio attiva il processo di controllo della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni sociali agevolate con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate.
2. Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati ed informazioni, gli altri uffici del Comune che dispongono di dati utili all'accertamento consentiranno la consultazione diretta degli archivi.
L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 10

(Dichiarazioni e/o attestazioni presentate in ritardo)

1. La presentazione della dichiarazione sostitutiva ed Isee, oltre la data di scadenza prevista per poter chiedere la prestazione agevolata comporta automaticamente l'esclusione dal beneficio salvo gravi, comprovati e giustificati motivi o cause di forza maggiore.
2. La deroga, potrà essere ammessa solo nei casi di cui al comma precedente, debitamente comprovati e documentati.
3. La deroga sarà disposta, con deliberazione della Giunta Comunale enotificata al richiedente.

ARTICOLO 11
(False dichiarazioni e/o attestazioni)

1. Qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive presentate da un soggetto all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del T.U. si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.
3. L'ente erogatore dei benefici ne dispone la revoca, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e/o degli importi indebitamente corrisposti.

ARTICOLO 12
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa che regola il procedimento amministrativo.